



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E *THE OCEAN RACE*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-94

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di luglio il sottoscritto Tartaglia Chiara in qualità di dirigente di Direzione Politiche Dello Sport E The Ocean Race, di concerto con Berio Paolo in qualità di dirigente di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DELL'ACCORDO RELATIVO AD IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI CON COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI LORO USO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI GESTIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E L'ISTITUTO SALESIANO SAN GIOVANNI BOSCO OPERA PRETTO PER L'UTILIZZO PUBBLICO DEL COMPLESSO SPORTIVO UBICATO IN VIA CARRARA N. 260 COMPRENDENTE CAMPI DI CALCETTO E LOCALI A SERVIZIO.

Adottata il 15/07/2022
Esecutiva dal 15/07/2022

15/07/2022	TARTAGLIA CHIARA
18/07/2022	BERIO PAOLO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-94

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DELL'ACCORDO RELATIVO AD IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI CON COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI LORO USO PUBBLICO E DISCIPLINARE DI GESTIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E L'ISTITUTO SALESIANO SAN GIOVANNI BOSCO OPERA PRETTO PER L'UTILIZZO PUBBLICO DEL COMPLESSO SPORTIVO UBICATO IN VIA CARRARA N. 260 COMPRENDEnte CAMPI DI CALCETTO E LOCALI A SERVIZIO.

I DIRETTORI

Premesso che:

- l'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, proprietario dell'area sita in Via A. Carrara civ. 260 oggi destinata a impianto sportivo in precario stato manutentivo, si è impegnato a vendere l'immobile su individuato alla Sogegross S.p.a. con contratto preliminare in data 05/04/2017, previo rilascio di autorizzazione della superiore autorità ecclesiastica (intervenuta con atto 25/07/2017) e previo positivo completamento amministrativo dell'iter procedimentale inerente i lavori di riqualificazione dell'area;
- in data 05/03/2019 Sogegross S.p.a. ha presentato allo Sportello Unico per le Imprese istanza ex art. 10 della L.R. n. 10/2012, da ultimo integrata in data 12/05/2020, finalizzata all'approvazione di progetto per la realizzazione di un Media Struttura di Vendita e relativa autorimessa privata pertinenziale, con contestuale sistemazione dell'area sportiva esistente sui terreni di proprietà dell'Istituto Salesiano S. Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, in Via A. Carrara civ. 260 (S.U. 96/2019);
- a seguito dell'attivazione di conferenza di Servizi preliminare, con nota prot. n. 349927 del 17/11/2020 la Direzione Urbanistica, ha trasmesso al proponente gli esiti della Conferenza di Servizi preliminare;

Premesso inoltre che:

- con istanza pervenuta al Comune di Genova in data 28/11/2020 con prot. n. 364282, il Procuratore della società Sogegross S.p.A. ha chiesto l'attivazione del procedimento concertativo (art. 10 L.R. 10/2012) per acquisire il titolo edilizio per nuova costruzione volta alla sistemazione dell'area sportiva con sottostante realizzazione di una Media Struttura di Vendi-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ta, con autorimessa privata pertinenziale, su porzione di terreno di proprietà dell'Istituto Salesiano S. Giovanni Bosco Opera Pretto, in Via A. Carrara civ. 260, progetto rubricato presso lo Sportello Unico per le Imprese con il S.U. n. 672/2020;

- ai fini dell'approvazione del citato progetto si è reso necessario procedere con variante al PUC vigente ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 36/1997, adottata con Deliberazione di preventivo assenso di Consiglio Comunale n. 13 del 9 febbraio 2021 e, successivamente approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 733 del 6 agosto 2021;

Considerato che:

- in attuazione di quanto previsto dalla variante, come sopra approvata, il progetto propone, in particolare, la realizzazione di uno spazio a servizio sportivo, comprendente nuovi campi da calcetto e locali a servizio, per cui si prevede un asservimento a tempo indeterminato all'uso pubblico ed un convenzionamento con il Comune che ne garantisca la fruizione da parte della collettività;
- in conformità al progetto di riqualificazione n. S.U. 672/2020, ed all'art. 12.1 delle Norme Generali del PUC vigente, il proprietario/gestore dell'impianto è tenuto ad assicurare il mantenimento dell'uso pubblico della struttura secondo le modalità concordate con l'Amministrazione;

Considerato inoltre che:

- nel contratto preliminare di compravendita è precisato che l'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto manterrà il diritto di superficie sui campi sportivi che verranno realizzati in copertura della MSV prevista a progetto, opere finalizzate alla realizzazione di servizio ai sensi dell'art. 12 punto 1 delle Norme Generali del PUC, su area avente superficie pari a 2600 mq.;
- al fine di prefigurare le condizioni per costituire il vincolo di uso pubblico sul realizzando impianto sportivo e regolamentarne gestione ed utilizzo, si rende necessario la stipula, tra la Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race e l'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, di uno specifico documento recante relativo accordo tra le parti e disciplinare di gestione;

Dato atto che:

- a seguito delle trattative intercorse con la predetta società, sono stati concordati i contenuti di tale disciplinare, il quale prevede, tra le altre condizioni:
- l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo a tutti i cittadini in determinati giorni e fasce orarie, alle tariffe adottate con Delibera della Civica Amministrazione e loro aggiornamenti;
- utilizzo gratuito dell'impianto, previa richiesta, da parte delle scuole prossime al complesso o comunque site nel locale Municipio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, per il periodo scolastico, dal 15 settembre al 30 maggio, ogni anno per la durata della convenzione;
- utilizzo gratuito, in caso di non utilizzo da parte delle scuole, nel medesimo periodo, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, da parte delle persone della Terza Età residenti nel locale Municipio, per corsi di ginnastica dolce o similari;
- messa a disposizione gratuita per n. 5 giorni all'anno da parte della Civica Amministrazione, compatibilmente con il calendario dell'attività della Parte Privata e previo assenso di quest'ultima, in occasione di manifestazioni giovanili e/o patrocinate dal Comune di Genova.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato, infine, che:

- la conclusione dell'accordo con l'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto non comporta per la Civica Amministrazione alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile, ma solo i vantaggi sopraddeiti per la collettività;

Ritenuto pertanto opportuno, per tutti i motivi esposti in narrativa, approvare lo schema dell'accordo e disciplinare di gestione, e finalizzato alla costituzione della servitù di uso pubblico, il tutto come meglio rappresentato nell'atto di cui all'oggetto costituente parte integrante della presente determinazione.

Ritenuto altresì che il presente provvedimento - ciascuno limitatamente ai profili di rispettiva competenza - vada congiuntamente firmato dal Direttore dell'Ufficio Sport e dal Direttore della Direzione Urbanistica

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- l'art.4, comma 2, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 s.m.i;

DETERMINANO


- 1) di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegato A - schema di accordo e disciplinare di gestione, con relativa planimetria tra il Comune di Genova e l'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto - quale soggetto gestore e titolare del diritto superficario – volto anche a prefigurare le condizioni per costituire il vincolo di uso pubblico sul realizzando impianto sportivo e a regolamentare l'uso pubblico del realizzando impianto sportivo sito in Via Carrara n. 260;
- 2) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore della Direzione Urbanistica
Dott. Paolo Berio

Il Direttore Dell'ufficio Sport
Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Allegato A



ACCORDO

RELATIVO AD IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI

CON COSTITUZIONE DEL DIRITTO

DI LORO USO PUBBLICO E

DISCIPLINARE DI GESTIONE

Genova,

ART. 1 - Obiettivi dell'accordo.

ART. 2 - Oggetto dell'accordo.

ART. 3 - Costituzione vincolo di destinazione d'uso.

ART. 4 - Durata dell'accordo.

ART. 5 - Tariffe.

ART. 6 - Manutenzione.

ART. 7 - Tutela della salute e sicurezza.

ART. 8 - Referente del contratto.

ART. 9 - Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti.

ART. 10 - Accesso al complesso e suo utilizzo.

ART. 11 - Obblighi della Parte Privata e/o avente titolo

ART. 12 - Responsabilità della Parte Privata e/o avente titolo

ART. 13 - Garanzie assicurative.

ART. 14 - Risoluzione dell'accordo-disciplinare.

ART. 15 - Flessibilità.

ART. 16 - Controversie.

ART. 17 - Trattamento dati personali.

ART. 18 - Proprietà dei dati e riservatezza.

ART. 19 - Registrazione

ART. 20 - Rinvio ad altre norme.

Tra

- il Comune di Genova, con sede in Genova, via Garibaldi, 9 cap. 16124, C.F. 008569930102, rappresentato dall'Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974, nella sua qualità di Direttore della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race e dal Dott. Paolo Berio, nella sua qualità di Direttore della Direzione Urbanistica, nato a Arenzano (GE) il 22/08/1957, entrambi domiciliati per le loro cariche in via di Francia, 1 – cap. 16149, Genova

e

- l'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto, con sede in, rappresentato da

Le parti convengono e stipulano quanto segue in conformità alla determinazione Dirigenziale n. 2022.195.0.0.- del , con cui è stato approvato lo schema di accordo e disciplinare per la gestione dello spazio ad uso sportivo, comprendente campi da calcetto e locali a servizio, ubicato in Genova, Via Carrara n. 260

Premesso che

1. L'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto è proprietario di un compendio immobiliare, sito in Via Carrara a Genova – Municipio IX Levante, individuato al N.C.T. di Genova sez. 7, fg. 6 mappale 2718;
2. In base al Piano Urbanistico Comunale approvato nel 2015 il compendio immobiliare e più in particolare l'area destinata campi da calcio oggetto del presente accordo è destinata ad "Istruzione", quindi già risulta destinata ad un "Servizio Pubblico"
3. L'Istituto ha stipulato, con la società Sogegross spa, un contratto preliminare condizionato di compravendita 5 aprile 2017 ed un accordo integrativo in data 13 maggio 2022, in forza dei quali atti le parti hanno convenuto: a) la cessione a Sogegross di porzione del compendio di proprietà dell'Istituto e precisamente di un'area di mq. 5832; b) la legittimazione della promissaria acquirente alla presentazione, al Comune di Genova, di un progetto edilizio che prevede la realizzazione di un fabbricato commerciale di un piano fuori terra e di due piani di parcheggi interrati con la sistemazione della copertura ad impianti sportivi con i relativi volumi di pertinenza e di servizio (spogliatoi, deposito e servizi igienici); c) il mantenimento, all'Istituto, della proprietà superficaria dei nuovi impianti sportivi insistenti sulla copertura del nuovo fabbricato commerciale, con diritto di superficie sulla intera superficie di

- copertura; d) la destinazione dei predetti impianti sportivi a servizio di uso pubblico, da disciplinare secondo le disposizioni vigenti nel Comune di Genova; e) la manutenzione straordinaria della soletta-lastrico a copertura del costruendo fabbricato sopra la quale saranno realizzati i previsti impianti sportivi.
4. Sogegross ha presentato allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Genova un progetto da convenzionare con il Comune medesimo per l'attuazione del predetto progetto e per la gestione dei costruendi impianti sportivi.
 5. L'Istituto non intende essere, né è, soggetto attuatore del predetto intervento edilizio in ordine al quale non intende assumere, né assume, alcuna responsabilità ma intende invece, in tal modo integrando la convenzione urbanistica che Sogegross si è impegnata a sottoscrivere con il Comune, costituire, come con il presente atto costituisce, il vincolo di destinazione all'uso pubblico degli impianti sportivi previsti dal progetto e destinati a rimanere in proprietà dell'Istituto e disciplinare il servizio di uso pubblico dei costruendi impianti sportivi in modo che la convenzione che il Comune e Sogegross dovranno stipulare possa fare rinvio al presente accordo.
 6. Subordinatamente alla esecuzione del progetto di cui sopra da parte di Sogegross o di suoi aventi causa, l'Istituto Salesiano assume nei confronti del Comune di Genova tutte le obbligazioni di cui al presente accordo.

Tanto premesso

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – Obiettivi dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di garantire la destinazione all'uso pubblico come di seguito disciplinato e di regolamentare la gestione del complesso sportivo, di cui l'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto avrà il diritto di superficie, ubicato in Via Carrara n. 260 e costituito da campi di calcetto, con relativi spogliatoi.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo

L'accordo riguarda la destinazione d'uso pubblico a tempo indeterminato e la gestione del complesso comprendente campi di calcetto, con relativi spogliatoi da realizzare sulla struttura destinata a supermercato; come meglio indicato nella allegata planimetria A l'infrastruttura da realizzare è evidenziata in colore giallo.

ART. 3 – Costituzione vincolo di destinazione d'uso

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Istituto si impegna a costituire vincolo di destinazione d'uso a impianto sportivo di uso pubblico, a tempo indeterminato degli impianti sportivi previsti dal progetto di cui alle premesse e destinati a rimanere in proprietà dell'Istituto.
2. L'atto pubblico di costituzione del vincolo di destinazione d'uso, di cui sopra dovrà essere sottoscritto ad avvenuto collaudo delle relative opere, da realizzarsi a cura e spese di Sogegross S.p.A. in forza della stipulanda convenzione. Al fine di far constare gli effetti sul presente atto derivanti dall'aggiornamento dei dati catastali conseguenti all'attuazione del progetto di che trattasi, l'Istituto Salesiano San Giovanni Bosco Opera Eugenio e Pierino Pretto si impegna sin d'ora ad integrare e formalmente aggiornare il presente atto, indicando i dati di accatastamento dell'area ai fini della costituzione del vincolo e della conseguente trascrizione.

ART. 4 – Durata dell'accordo

1. La destinazione d'uso pubblico dell'area in copertura di mq. 2600 è quella che deriva dal progetto di cui alle premesse ed è a tempo indeterminato, mentre la durata del disciplinare viene stabilita per un periodo di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del collaudo dell'impianto, con possibilità di rinnovo alla scadenza, fatte salve le modifiche eventualmente concordate tra le parti ai sensi del successivo art. 14 e fermo restando il rispetto del vincolo a servizio di uso pubblico di cui all'art. 12.1. delle Norme Generali del PUC 2015.
2. Gli impianti sportivi saranno quindi gestiti, tanto per la parte di proprietà superficiale dell'Istituto Salesiano, quanto per la parte di proprietà Sogegross (quest'ultima in virtù dell'impegno da assumere direttamente nella convenzione da stipulare con il Comune), nel rispetto del presente accordo (al quale farà rinvio la convenzione, che Sogegross spa stipulerà con il Comune di Genova).
3. La Parte Privata, in caso di trasferimento anche parziale degli immobili a terzi e/o di trasferimento dell'attività ad altro soggetto gestore, nel periodo di efficacia del presente accordo, si impegna a trasferire ai propri aventi causa a qualsiasi titolo tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nel presente atto.

ART. 5 – Tariffe

1. La Parte Privata e/o avente causa è tenuta a consentire l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo a tutti i cittadini nei giorni e fasce orarie indicate al sottostante art. 10 alle tariffe adottate con deliberazione della Civica Amministrazione e loro aggiornamenti, nonché a garantire l'utilizzo gratuito alle sole categorie di utenti individuate dal predetto articolo e con le modalità in esso definite.

ART. 6 – Manutenzione

1. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo, esclusa la manutenzione straordinaria della soletta che fa e farà carico a Sogegross spa come da convenzione da essa stipulanda con il Comune di Genova, si intendono a carico della Parte Privata e/o aventi titolo e nulla, a questo titolo, potrà quindi essere richiesto al Comune di Genova.

ART. 7 - Tutela della salute e della sicurezza

1. Il Comune di Genova considera la sicurezza un valore irrinunciabile e prioritario; la Parte Privata e/o avente titolo si obbliga a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione infortuni per quanto riguarda l'uso delle aree oggetto del presente disciplinare.
2. In particolare, deve porre in essere nei confronti di eventuali propri dipendenti e comunque di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
3. Pertanto, la Parte Privata terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

ART. 8 – Referente di contratto

1. La Parte Privata s'impegna a designare, sotto la sua responsabilità, una persona referente del presente contratto espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Comunale anche dopo la sottoscrizione del presente contratto ma prima dell'inizio della gestione ed in caso di sua sostituzione di darne tempestiva comunicazione.

ART. 9 – Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti

1. La Parte Privata deve garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente accordo-disciplinare.
2. La Parte Privata si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.
3. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente accordo saranno a carico del soggetto gestore.

ART. 10 – Accesso al complesso e suo utilizzo

1. La Parte Privata si impegna a garantire l'accesso e l'utilizzo delle aree e degli impianti oggetto del presente disciplinare da parte del pubblico alle seguenti condizioni:
 - disponibilità dell'impianto per l'utilizzo da parte del pubblico per 5 (cinque) giorni alla settimana dalle ore 08,00 alle ore 10,00 per 46 settimane all'anno da concordarsi, alle condizioni tariffarie di cui al soprastante art. 5;
 - utilizzo gratuito dell'impianto, previa richiesta, da parte delle scuole prossime al complesso o comunque site nel Municipio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, per il periodo scolastico, dal 15 settembre al 30 maggio, ogni anno, per la durata del presente accordo
 - utilizzo gratuito, per il caso di non utilizzo da parte delle Scuole, nel medesimo periodo, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, da parte delle persone della Terza Età residenti nel Municipio, per corsi di ginnastica dolce o similari;
 - messa a disposizione gratuita per n. 5 (cinque) giorni all'anno a favore della Civica Amministrazione, giorni da individuare compatibilmente con il calendario della attività della Parte Privata e d'intesa con il Comune, per eventuali manifestazioni giovanili e/o patrocinate dal Comune di Genova.
2. Degli orari di apertura, come sopra determinati, e delle condizioni di accesso agevolato dovrà essere data adeguata informazione al pubblico dal soggetto gestore.
3. Eventuali modifiche dell'orario di apertura all'utilizzo pubblico, come disciplinato dal presente atto, fermo restando il numero minimo di ore stabilito, potranno essere concordate con la Direzione Politiche dello Sport, senza necessità di modifica del presente atto.

ART. 11 – Obblighi della Parte Privata e/o avente titolo

1. La Parte Privata e/o avente titolo dovrà garantire il corretto accesso e l'uso degli impianti secondo quanto stabilito al precedente art. 10 ed assumere tutti gli accorgimenti necessari

per il loro utilizzo nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quanto indicato nel presente accordo-disciplinare.

2. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della struttura oggetto del presente accordo devono intendersi a completo carico della Parte Privata e/o avente titolo.
3. Sono a carico della Parte Privata e/o avente titolo anche le spese per l'attivazione e la fornitura delle utenze, così come eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dal Comune di Genova in merito all'utilizzo delle stesse aree (ferma restando, ove applicabile, la riduzione dell'IMU in funzione del parziale utilizzo pubblico).

ART. 12 – Responsabilità della Parte Privata e/o avente titolo

1. La Parte Privata e/o avente titolo è responsabile della sicurezza degli eventuali operatori impegnati nelle attività di gestione dell'impianto e delle aree collegate e dei fruitori delle stesse, con riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi nei quali essi operano.
2. Il Comune di Genova è del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente accordo-disciplinare, uso ed attività che riguardano esclusivamente la Parte Privata e/o avente titolo, che le esplica a suo rischio, spesa e con piena manleva del Comune di Genova da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 13 – Garanzie assicurative

1. La Parte Privata e/o avente titolo assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in diretta dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli impegni assunti con il presente accordo-disciplinare.
2. Il Comune di Genova declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione delle attività regolamentate dal presente disciplinare nel suo complesso ed in particolare per eventuali

incidenti a persone o cose che potessero verificarsi nell'impianto in questione a causa di fatti posti in essere dagli operatori della Parte Privata e/o avente titolo.

3. La Parte Privata e/o avente titolo dovrà dare dimostrazione di essere provvista di un'adeguata copertura assicurativa per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta, per l'intera durata del presente-accordo disciplinare ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:
 - a. contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegue decesso o invalidità permanente;
 - b. per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune di Genova a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività.
4. Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa al Comune di Genova insieme all'atto di collaudo dell'opera.

ART. 14 - Risoluzione dell'accordo-disciplinare

1. La Parte Privata e/o avente titolo, con la sottoscrizione del presente accordo espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni in esso previste hanno carattere essenziale.
2. In particolare, dopo la firma dell'accordo-disciplinare, la Parte Privata e/o avente titolo non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali si debbono svolgere i servizi nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere successivamente.
3. Nel caso in cui il Comune di Genova dovesse rilevare che l'andamento della gestione oggetto del presente accordo-disciplinare non sia conforme all'accordo, contesterà l'inadempimento alla Parte Privata e/o avente titolo con lettera A/R o pec, assegnando un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio al contestato inadempimento. Se le motivazioni fornite a giustificazione del contestato inadempimento non saranno ritenute adeguate e condivisibili, sarà applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di mancata apertura dell'impianto all'uso pubblico nelle modalità e negli orari fissati nel rispetto della presente convenzione. In caso di inadempienze ripetute o di gravi irregolarità, che dovessero essere rilevate a seguito delle inadempienze della Parte Privata e/o avente titolo, il Comune di Genova

potrà risolvere la presente convenzione, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso, di cui al precedente art. 3.

ART. 15 - Flessibilità

1. Fermo restando il costituito vincolo a tempo indeterminato per l'uso pubblico degli impianti sportivi, nei termini e con le modalità di cui al presente accordo-disciplinare, eventuali modifiche attinenti esclusivamente all'orario di apertura al pubblico, alle tariffe e ad altre modalità di gestione potranno essere apportate d'intesa tra le parti con atto scritto che non necessiterà di modifica formale del presente accordo e quindi di trascrizione.

ART. 16 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, per l'interpretazione, l'esecuzione, lo scioglimento dell'accordo-disciplinare e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 17 - Trattamento dati personali

1. I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai fruitori dell'impianto sportivo sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 18 - Proprietà dei dati e riservatezza

1. La Parte Privata e/o avente titolo deve mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio di cui al presente accordo.
2. La Parte Privata e/o avente titolo deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del presente accordo, qualsiasi informazione e documento.

ART. 19 – Registrazione

1. Il presente accordo, sottoscritto in forma digitale e conservato agli atti del Comune, sarà registrato in caso d'uso.

ART. 20 – Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo si fa rinvio alle leggi oltre che, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Allegati: allegato A

p. ISTITUTO

p. Comune di Genova